Sent. n. 136/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30936 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

MUNARI Roberto, nato a Lodi il 19.02.1968 ed ivi residente, in via Clodoaldo Fugazza, n. 1 – C.F. MNRRRT68B19E648O**,** rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Bonifati del Foro di Lodi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: gianluigi.bonifati@lodi.pecavvocati.it), come da procura allegata alla memoria di costituzione;

AGOSTINIS Fabrizio, nato a Roma il 03.06.1962 e residente a Melegnano (MI), in via Zuavi n. 31– C.F. GSTFRZ62H03H501Q, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni (giovannibrambillapisoni@milano.pecavvocati.it – domicilio eletto) e dall'avv. Eugenio Bono (eugenio.bono@milano.pecavvocati.it), come da procura allegata alla memoria di costituzione.

Nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026, con l'assistenza del segretario Ludovico Giovanni Maria Rossari, stante la precedente discussione avvenuta nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, il Giudice relatore ha invitato le parti a discutere solo sugli elementi acquisiti in esito all'ordinanza di questa Corte n. 6/2026. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Valentina Papa, l'avvocato Eugenio Bono per il convenuto Fabrizio Agostinis e l'avvocato Gianluigi Bonifati per il convenuto Roberto Munari.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 31 luglio 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio Munari Roberto e Agostinis Fabrizio per sentirli condannare al pagamento (rispettivamente per la quota del 70% Munari e per la quota del 30% Agostinis) della complessiva somma di € 229.144,85 (di cui € 103.644,85 in favore della Città di Lodi ed € 125.500,00 in favore di Regione Lombardia), incrementata di rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, nelle misure di legge. Oltre spese di giustizia in favore dell'erario.

Il Procuratore regionale esponeva che, in data 16.07.2021, veniva acquisita (prot. n. 0006789, doc. 1 citazione) una notizia di danno specifica e concreta avente ad oggetto criticità rilevate con riferimento all'opera pubblica denominata "Cattedrale Vegetale".

Si trattava di un'opera realizzata in memoria dell'artista lodigiano Giuliano Mauri; opera che, secondo la ricostruzione dei fatti riportata

in citazione, dopo alcuni mesi dall'inaugurazione (ossia, nella primavera del 2017), «*subiva il collasso parziale delle colonne lignee, causando seri problemi di sicurezza sia per gli utenti dell'opera stessa che per quelli dell'attigua via ciclopedonale, il cui transito veniva inibito per un lungo periodo*». In seguito ad alcune attività tecniche, «*nel dicembre 2019 la Città di Lodi ne aveva disposto la demolizione definitiva*».

Al termine dell'istruttoria, la Procura riteneva di addebitare la responsabilità dei danni da "realizzazione di opera inutile" ai predetti convenuti in ragione del ruolo da essi svolto nel procedimento, ovverosia, per Munari, di progettista dell'opera e di RUP e, per Agostinis, di responsabile della verifica e validazione del progetto dell'opera, nonché direttore lavori fino al 27 giugno 2016.

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica degli inviti a dedurre ai presunti responsabili. Con i predetti inviti a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora dei presunti responsabili ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ.. Gli invitati presentavano deduzioni, nonché chiedevano di essere auditi ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto Agostinis si costituiva in giudizio a ministero degli avvocati Giovanni Brambilla Pisoni e Eugenio Bono, i quali, con comparsa di costituzione depositata in data 19 gennaio 2026, formulavano le seguenti conclusioni: «*accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità erariale in capo all'arch. Fabrizio Agostinis per carenza dell'elemento oggettivo, dell'elemento soggettivo e del nesso eziologico contestato. Con vittoria di spese*

e compensi di causa».

Sempre a fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto Munari si costituiva in giudizio a ministero dell'avvocato Gianluigi Bonifati, il quale, con comparsa di costituzione depositata in data 21 gennaio 2026, formulava le seguenti conclusioni: «*1. Accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata anche nel merito, ogni domanda svolta nei confronti del arch. Roberto Munari, tanto in fatto quanto in diritto previa occorrendo declaratoria dell'intervenuta prescrizione dell'azione e di ogni diritto in ordine al presunto fatto dannoso ascritto e contestato a carico dell'architetto Roberto Munari; 2. Con vittoria di spese diritti ed onorari*».

Discusso il giudizio nell'udienza dell'11 febbraio 2026, questa Sezione, con l'ordinanza n. 6 del 28 aprile 2026, visto l'art. 94 c.g.c. e alla luce della documentazione allegata dalle parti, disponeva di acquisire: «*1. la determina n. 59 del 27 gennaio 2016, adottata dal dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la quale è stata avviata "la procedura di gara negoziata per l'affidamento della fornitura di legname secondo il criterio del ribasso". La determina non è stata prodotta dalle parti del giudizio ma la sua esistenza emerge dalla relazione del Segretario generale del Comune di Lodi, dott. Andreassi, prodotta dalla Procura come allegato alla nota della Guardia di Finanza, doc. 3 citazione. 2. Il progetto esecutivo delle fondazioni e dei montanti in legno della fase B dell'opera affidato all'ing. Moioli, giusta determina n. 905 del 20.08.2015 adottata dal dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, comprensivo del piano delle manutenzioni e degli altri documenti indicati nel disciplinare di incarico (l'oggetto dell'esternalizzazione è così indicato: "La progettazione esecutiva delle*

fondazioni e dei montanti in legno della Cattedrale Vegetale, comprende le attività di seguito specificate: - Relazione generale; - Elaborati grafici con i dettagli esecutivi delle fondazioni e dei montanti con i dispositivi di ancoraggio e di connessione fra i vari elementi;- Calcoli esecutivi e predisposizione documentazione per la denuncia all'organo competente; - Piano di manutenzione; - Computo metrico estimativo delle fondazioni; - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici strutturali; - Studio delle sequenze delle lavorazioni; - Studio dei processi che consentono l'ottimizzazione dei tempi di realizzazione; - Studio dei principali elementi riguardanti la sicurezza delle maestranze")».

In adempimento della richiamata ordinanza, il Comune di Lodi trasmetteva i seguenti documenti*: «Determinazione del dirigente n. registro 59 del 27/01/2016 (copia conforme); Progetto esecutivo delle fondazioni e dei montanti in legno della fase B dell'opera così come approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 24/12/2015*». Nella lettera di trasmissione, il Segretario generale del comune di Lodi specificava «*che dei documenti indicati nel disciplinare di incarico affidato all'Ing. Moioli giusta determina n. 905/2015, alcuni in realtà sono a firma dell'arch. Munari: Relazione di calcolo (Ing. Moioli); Progetto strutturale Fondazioni (Ing. Moioli); Capitolato Speciale d'Appalto (Arch. Munari); Piano manutenzioni (arch. Munari); Computo metrico estimativo (arch. Munari); Elenco Prezzi Unitari (arch. Munari). Tutti i documenti sono in copia conforme all'originale allegato alla deliberazione di G.C. n. 174/2015*».

In data 19 giugno 2026, la difesa di Munari depositava nota autorizzata con la quale ribadiva la sua estraneità all'attività progettuale dell'opera

e di aver correttamente adempiuto ai doveri derivanti da ruolo di RUP nel contratto di fornitura. Veniva inoltre depositata documentazione relativa alla retribuzione del convenuto (tre CUD relativi agli anni 2023, 2024 e 2025).

In data 14 luglio 2026, la difesa di Agostinis depositava documentazione relativa alla retribuzione da rapporto di lavoro percepita come dipendente del Comune di Lodi.

Nell'udienza del 15 luglio 2026, la Procura erariale e i difensori dei convenuti insistevano nelle rispettive conclusioni formulate negli atti di causa.

DIRITTO

1. Eccezione preliminare di prescrizione.

Preliminarmente questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione della difesa di Munari in ordine all'intervenuta prescrizione dell'azione erariale. In particolare, la difesa del convenuto, pur respingendo ogni addebito nel merito, rileva che «*la domanda di danno erariale deve ritenersi prescritta ab origine, atteso che il Comune di Lodi ha atteso oltre tre anni per segnalare alla Procura della Repubblica il danno erariale, dopo aver demolito l'esoscheletro per libera anche se non condivisibile scelta politico amministrativa, e la Procura Regionale preso codesta Corte dei Conti ha inviato l'invito a controdedurre al limite dei cinque anni dalla data della segnalazione del (preteso, ma insussistente) danno erariale*».

Questo Collegio osserva che l'eccezione di prescrizione va esaminata alla luce dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94 come novellato

dall'art. 6 della legge n. 1/2026 che, sotto la rubrica "*Disposizioni transitorie*", stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge medesima, che sono entrate in vigore il 22 gennaio 2026, «*si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*».

Il comma 2 cit. recita: «*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*».

Come emerge dal tenore letterale della norma, quando con l'imputazione della responsabilità erariale non è contestato l'occultamento doloso del danno, il *dies a quo* della prescrizione va identificato nel momento "*in cui si è verificato*" il "*fatto dannoso*", mentre diventa irrilevante il "*momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno*".

Dunque, in tema di prescrizione, vige il principio (generale) della decorrenza del termine *a quo* dal momento della "conoscibilità obiettiva" del danno, fatte salve le ipotesi in cui vi sia stato occultamento doloso nelle quali opera il criterio della "conoscenza effettiva" (C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. 22.07.2024, n. 133).

In linea generale, in materia di responsabilità erariale, la giurisprudenza contabile individua il termine di esordio della

prescrizione interpretando sistematicamente le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e l'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994.

Detta lettura sistematica, già prima della novella del 2026, è stata esplicitata dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (Sez. riun., 15 gennaio 2003, sent. n. 3) che hanno affermato che in un'ottica di valorizzazione del danno erariale, inteso quale elemento costitutivo imprescindibile di qualsiasi fattispecie di responsabilità amministrativa, trova applicazione il principio generale in materia di prescrizione secondo cui essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). L'evento danno (inteso quale materiale accadimento della più complessa fattispecie illecita che si costruisce sullo schema condotta – nesso di causalità materiale – evento dannoso) deve essersi concretamente realizzato affinché possa iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Ne consegue che, in ossequio ai principi sin qui richiamati, quando il danno è temporalmente separato dal fatto che lo genera, la prescrizione inizia a decorrere dal successivo momento in cui si esso stesso si materializza.

In altri termini, la "conoscibilità obiettiva" del danno così intesa è il presupposto imprescindibile perché la prescrizione del diritto al suo risarcimento possa decorrere (*ex* art. 2935 c.c.).

La giurisprudenza civile, nello stesso senso, precisa che «*il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili*» (Cass. Sez. un., sentt. nn. 26972-26975 del 2008 che richiamano Cass. n. 1442/1983, n. 3444/1989, n. 5701/1999, n. 21495/2005).

Il principio generale della decorrenza del termine prescrizionale dal momento della "conoscibilità obiettiva" del "fatto dannoso" (art. 1, comma 2, l. n. 20 cit.) deve essere inteso «*non soltanto come modificazione patrimoniale negativa*» ma deve anche essere «*riconoscibile come ingiusto*».

In questo senso deve essere intesa la nozione giuridica di "fatto dannoso" (C. conti, Sez. app. per la Regione Siciliana, sent. 6 maggio 2024, n. 64). Ne consegue che «*l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si "esteriorizza"*» (C. conti, Sez. app. per la Regione Siciliana, sent. 6 maggio 2024, n. 64).

In proposito, la modificazione patrimoniale negativa, identificata dalla giurisprudenza in una "spesa non dovuta" o in un "valore perduto" (*ex plurimis*, C. Conti, App. Sez. I, n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II, n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III, n. 303/2017 e n. 170/2019), deve essere percepita o riconoscibile come ingiusta per poter ritenere che scatti l'*exordium praescriptionis*.

L'accertamento della "conoscibilità obiettiva del fatto dannoso" deve essere compiuto dall'interprete del caso concreto sulla scorta di parametri oggettivi, ossia secondo canoni di ordinaria diligenza (*ex multis*, C. conti Sez. riun., n. 2/2003/QM).

Nel caso di specie, in cui la Procura non contesta un "occultamento doloso" del danno, il momento in cui l'Amministrazione comunale di Lodi ha avuto la "conoscibilità obiettiva del fatto dannoso" deve essere individuato nella delibera di G.C. n. 185 del 18/12/2019 (doc. 6-bis, all. 2 citazione) con la quale è stata approvata la perizia redatta dall'ing. Cesari per la messa in sicurezza dell'area ai fini della riapertura del

percorso ciclabile Lodi-Boffalora.

Più nello specifico, successivamente al «*collasso parziale delle colonne lignee*» (pag. 6 citazione) che componevano la struttura della cattedrale vegetale, il Comune di Lodi, con la determina dirigenziale n. 998 del 24/10/2018 (doc. 14 citazione), aveva affidato all'Ing. Emilio Angelo Cesari l'incarico per la redazione di una perizia tecnica inerente allo stato di conservazione delle strutture della cattedrale vegetale.

La Procura afferma che da detta perizia e dalle «*analisi in essa contenute*» emergono i «*vizi dell'opera relativa alla fase B del Progetto, sia nella fase di progettazione che di conduzione dei lavori, con riferimento all'inidoneità dei materiali utilizzati (essenze lignee) ed alla loro evidente difformità, nella fornitura, rispetto al progetto originario*» (pag. 7 citazione).

L'istruttoria svolta dall'Amministrazione comunale di Lodi è proseguita con l'affidamento (delibera G.C. n. 60 del 05.04.2019) dell'incarico legale all'Avv. Francesco Adavastro per la valutazione sull'opportunità di proporre azioni stragiudiziali a tutela dell'Amministrazione medesima e per la valutazione di eventuali profili di responsabilità connessi con il crollo delle strutture lignee della Cattedrale (incarico espletato dal legale con il parere del 16.10.2019, prodotto come doc. 1 della citazione pag. 206 ss).

Chiariti i tempi in cui si è sviluppata l'istruttoria in sede amministrativa, questo Collegio ritiene che, come detto, solo con l'adozione della delibera di G.C. n. 185 del 18/12/2019 assunta al termine dell'istruttoria compiuta e sin qui descritta si può ritenere che l'Amministrazione abbia avuto conoscibilità obiettiva del fatto

dannoso.

Detto ciò, alla luce del novellato comma 2 dell'art. 1 della legge n. 20/94, diventa irrilevante quando la Procura erariale è venuta a conoscenza del "fatto dannoso": anche se la Procura ha ricevuto la notizia di danno in data 16.07.2021 (prot. n. 0006789, doc. 1 citazione), il *dies a quo* per il decorso della prescrizione va individuato nella data del 18/12/2019, ossia quando è stata adottata la delibera di G.C. n. 185 con la quale è stata approvata la perizia redatta dall'ing. Cesari (doc. 6-bis, all. 2 citazione).

Dunque, al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, bisogna verificare quando la Procura ha posto in essere l'atto interruttivo del suo decorso, ossia quando ha notificato gli inviti a dedurre ai convenuti.

Gli inviti a dedurre sono stati emessi dalla Procura il 12 febbraio 2025 nei confronti di entrambi i convenuti.

Ne consegue che, considerata la sospensione dei termini processuali e delle prescrizioni in corso (dall'8.3 al 31.8.2020) dovuti all'emergenza legata al Covid (v. art. 85, comma 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e a-bis), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70), la domanda attorea risulta proposta entro il termine di prescrizione quinquennale.

2. Merito.

Esaminata l'eccezione preliminare, ai fini dell'esame della fondatezza nel merito dell'azione erariale, questo Collegio, prima di vagliare i fatti

costitutivi della domanda attorea, ripercorre le fasi principali dell'*iter* di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera denominata "Cattedrale Vegetale".

2.1. *L'iter* progettuale e l'esecuzione dell'appalto.

La c.d. "cattedrale vegetale" è stata realizzata tra il maggio e ottobre 2016. Essa rientra nel più ampio programma di "*Lavori inerenti il completamento del distretto delle attrattività di Lodi*" e comprende due fasi principali: Fase A - realizzazione di un ringrosso arginale in terra per poter portare la quota di costruzione della futura cattedrale in zona di salvaguardia per le piene del fiume Adda; Fase B - acquisto e posa del materiale ligneo per la realizzazione della stessa.

I fatti dell'odierno giudizio vanno circoscritti alla seconda fase di detta opera (c.d. fase B) e gli accadimenti principali del procedimento amministrativo nei quali si è sviluppata la progettazione e l'esecuzione di detta fase B sono i seguenti.

-) Approvazione del progetto definitivo (delibera di Giunta Comunale n. 203 del 23/12/2014, all. 5 doc. 6 atto di citazione).

Nella delibera si legge che la Fase B dell'opera consiste nella «*realizzazione della cattedrale vegetale per la quale è necessario l'acquisto e la posa del materiale ligneo per la realizzazione della stessa e la messa a dimora delle essenze vegetali*». Anche detta fase «*sarà oggetto di specifica approvazione di progetto esecutivo di fase tramite determinazione dirigenziale con assunzione di relativo impegno di spesa per l'attuazione della stessa*».

La Giunta comunale dà atto che «*il progetto definitivo predisposto per la Fase B da approvare per il progetto della Cattedrale Vegetale da realizzare sul*

ringrosso arginale» è «*composto dei seguenti elaborati: Relazione illustrativa tecnica e quadro economico; Capitolato speciale d'appalto; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi; Cronoprogramma delle attività; Quadro incidenza della manodopera; Linee guida per la stima degli oneri della sicurezza; Tavola. 01 Planimetria generale cattedrale; Tavola. 02 piante, prospetti e sezioni; Tavola. 03 particolari costruttivi*».

La Giunta (pag. 4 della delibera richiamata) fa riferimento al quadro economico dei "lavori" relativi alla Fase A, mentre per la Fase B si limita ad indicare gli importi di € 43.015,08 per «*Acquisto del materiale ligneo*», di € 51.034,40 per «*Manodopera e mezzi per il montaggio*», ed € 20.984,75 per «*Opere da fabbro*».

L'Organo politico precisa «*che il progetto è stato oggetto di "verifica" con esito positivo, ai sensi degli artt. 47 e segg. del DPR 207/2010, a cura dell'ing. Michela Binda*» e, quindi, approva il progetto definitivo.

Infine, nella delibera in parola, si dà atto che «*in attuazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 le procedure per la scelta del contraente verranno espletate dal Dirigente competente, previa approvazione del progetto esecutivo della fase da bandire, nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 vigente in materia di appalti e che le relative trattative negoziate verranno celebrate solo a seguito di accertamento delle entrate*».

La Giunta comunale, quindi, approva la Fase B del progetto definitivo per la «*realizzazione della cattedrale vegetale per la quale è necessario l'acquisto e la posa del materiale ligneo per la realizzazione della stessa e la messa a dimora delle essenze vegetali*».

Nel deliberato si conclude come segue: «*all'approvazione del progetto*

esecutivo di ciascuna fase provvederà direttamente il Dirigente ad avvenuta verifica dell'accertamento delle entrate», nonché si prende e si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Roberto Munari.

-) Il Dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la determina n. 1718 del 31/12/2014, approva solo il Progetto Esecutivo della Fase A (doc. 6 allegato 6 citazione).

Nella determina si dà atto che la verifica del progetto a cura dell'Ing. Michela Binda, "con esito positivo" ai sensi dell'art. 47 e sgg. del DPR 207/2010, riguarda solo la fase A dei lavori.

Si conferma il ruolo di RUP dell'arch. Roberto Munari per la fase A.

-) Il Dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, previo richiamo degli artt. 4, comma 1, e 5 legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 10, comma 1, D.lgs. 163/ 2006 e s.m.i., degli artt. 9 e 10, D.P.R. 207/2010, nonché degli artt. 90 e 93, commi 7, 7bis, 7-ter, 7-quater del D.lgs. 163/2006, con la determina n. 764 del 21/07/2015, «*vista la necessità di provvedere agli adempimenti richiesti dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 207/ 2010, relativamente agli interventi indicati per l'anno 2015*», nomina il personale dipendente del Comune di Lodi per i «*Lavori di realizzazione della Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc – fase B. Importo Euro 142.000,00 progetto esecutivo da approvare entro il 15/08/2015*».

Con il citato provvedimento, vengono assegnati i seguenti ruoli: Arch. Roberto Munari (Responsabile Unico Procedimento, Progettista firmatario, Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione); Arch. Fabrizio Agostinis (Responsabile Verifica e Validazione, Direzione Lavori, Collaudatore Tecnico Amministrativo e firmatario del C.R.E.);

Dott.ssa Albini (Responsabile Atti Amministrativi per la parte progettuale fino all'aggiudicazione, Assistente RUP nella fase contrattuale, Responsabile Atti Amministrativi per la parte esecutiva sino ai collaudi); Geom. Berloto (Coordinatore della Sicurezza fase progettuale); Geom. Ghidotti (Assistente D.L.).

-) Il Dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la determina n. 905 del 20.08.2015, affida direttamente all'ing. Sebastiano Moioli (soggetto esterno all'Amministrazione comunale), la «*progettazione esecutiva delle fondazioni e dei montanti in legno per la fase B del progetto di realizzazione di una cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc*».

La determina con cui viene esternalizzata la progettazione strutturale dell'opera è sottoscritta anche dall'arch. Munari nella veste di RUP (doc. 3 citazione indicato come documentazione trasmessa dal Segretario comunale).

-) L'approvazione del progetto esecutivo relativo alla Fase B avviene con la delibera di Giunta Comunale n. 174 del 24/12/2015 (doc. 6 allegato 8 citazione).

In adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 6/2026 di questa Sezione, sono stati acquisiti i seguenti allegati: il Progetto esecutivo delle fondazioni e dei montanti in legno della fase B, la Relazione di calcolo (Ing. Moioli); il Progetto strutturale Fondazioni (Ing. Moioli); il Capitolato Speciale d'Appalto (Arch. Munari); Piano manutenzioni (arch. Munari); il Computo metrico estimativo (arch. Munari); l'Elenco Prezzi Unitari (arch. Munari).

-) Con determina dirigenziale n. 59 del 27 gennaio 2016, è stata avviata

«*la procedura di gara negoziata per l'affidamento della fornitura di legname secondo il criterio del ribasso*».

-) In data 5 maggio 2016 iniziano i lavori della Fase B (doc. 12 della citazione con il quale sono prodotti il certificato di consegna e il certificato di inizio lavori).

-) L'affidamento per la realizzazione della parte lignea relativa alla fase B dell'opera è avvenuta con contratto di fornitura del 24.06.2016 n. 15408 e con determina dirigenziale n. 638 dell'1.06.2016. Il contratto di fornitura del legname viene sottoscritto dal dirigente dott. Ligi Giovanni, contraddistinto al rep. n.15408 del Comune di Lodi (documento prodotto dalla Procura sub. doc. 3 sotto la cartella "DVD segretario Andreassi").

Al contratto di fornitura del legname, si aggiunge il contratto di "fornitura per le fondazioni in carpenteria metallica" relativa alla fase B2 (contratto sottoscritto dal dirigente dott. Ligi Giovanni, contraddistinto al rep. n. 15406 del comune di Lodi prodotto dalla Procura sub. doc. 3 sotto la cartella "DVD segretario Andreassi").

-) Il Dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la determina n. 769 del 27 giugno 2016, ridetermina il «*gruppo di lavoro relativo alla realizzazione di una cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc fase B individuato con determinazione dirigenziale n. 764/2015*» (doc. 6 all. 9 citazione).

Nella determina si legge che il dirigente provvede «*a sostituire l'Arch. Fabrizio Agostinis, incaricato per la Direzione lavori, con l'Arch. Roberto Munari*». Rimane assegnata all'arch. Agostinis quella di «*responsabile*

verifica e validazione» e di «*Collaudatore tecnico-amministrativo o firmatario del certificato di regolare esecuzione*».

-) I lavori terminano in data 20.10.2016 e il Direttore dei Lavori (arch. Roberto Munari), in data 24/10/2016, emette il certificato di fine lavori.

-) Il 4 novembre 2016, l'ing. Moioli, «*nella sua qualità di Direttore dei Lavori delle strutture: in struttura metallica ed in legno*», redige la relazione "a struttura ultimata" delle opere relative alla fase B, dando atto delle varanti in sede di esecuzione dell'opera (inizio lavori strutturali 5 giugno 2016, fine 20 ottobre 2016) (all. C doc. 23, memoria Munari).

-) L'11 novembre 2016 il collaudatore, ing. Mancia, redige il certificato di collaudo statico delle strutture.

2.2. I fatti costitutivi della domanda attorea.

La Procura erariale, con specifico riferimento alle condotte illecite contesta «*la concorrente responsabilità del responsabile unico del procedimento/progettista/direttore dei lavori Arch. Roberto MUNARI nonché dell'Arch. Fabrizio AGOSTINIS quale Responsabile della validazione e verifica progettuale, le cui condotte denotano un atteggiamento di totale e costante disinteresse all'adempimento degli obblighi di servizio propri della funzione ricoperta, omettendo l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per giungere alla realizzazione dell'opera pubblica e alla sua utilizzabilità da parte della collettività*» (pag. 13 citazione).

Dette condotte secondo la prospettazione attorea sarebbero state materialmente causative dell'evento dannoso (collassamento parziale della struttura lignea) che, a sua volta, è giuridicamente causa delle conseguenze dannose risarcibili in sede erariale (demolizione

dell'intera opera). In altri termini, le condotte illecite sin qui sintetizzate e che saranno di seguito esaminate, sempre secondo la prospettazione attorea, hanno, sul piano della causalità materiale, cagionato il seguente danno: il parziale collasso del colonnato ligneo.

Nella relazione peritale dell'ing. Cesari, incaricato dall'Amministrazione comunale di Lodi ai fini della determinazione per l'abbattimento dell'opera, si legge che egli esamina «*unicamente i contenuti degli elaborati progettuali che possono contenere informazioni significative ai fini della presente perizia sulle strutture*» (pag. 10 della perizia ing. Cesari).

Sempre sotto il profilo della causalità materiale, il concorso di ciascun convenuto alla realizzazione dell'evento dannoso in atto di citazione è stato così ripartito: nella misura del 70% al convenuto Munari e nella misura del 30% al convenuto Agostinis.

All'evento dannoso in discorso (ossia, il collasso di una parte delle colonne lignee), sul piano della causalità giuridica, è seguita la demolizione dell'intera opera (c.d. "spesa inutile") e, quindi, la Procura, stimata nella complessiva somma di € 229.144,85 **(**di cui € 103.644,85 in favore della Città di Lodi ed € 125.500,00 in favore di Regione Lombardia).

A) **Contestazione nei confronti di AGOSTINIS in merito all'adempimento dell'obbligo di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 24/12/2015.**

In sede di citazione la Procura erariale osserva che il dirigente dei

Lavori pubblici, con la determina n. 764 del 21/07/2015, assegna all'Arch. Fabrizio Agostinis il ruolo di Responsabile della validazione e verifica progettuale. La verifica e la validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera di cui alla Fase B vengono richiamate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 24/12/2015.

La difesa di Agostinis eccepisce che il convenuto è stato «*in servizio presso il Settore Servizi Tecnici (Settore 6) del Comune di Lodi solo a decorrere dal 1° febbraio 2015*» e che, per tale ragione «*non ha preso parte ad alcuna fase ideativa, progettuale o istruttoria dell'intervento in contestazione, il quale risulta avviato e strutturato poco dopo il suo ingresso nel Settore 6 dell'Amministrazione comunale*». Aggiunge che, pur avendo solo formalmente ricoperto per un breve periodo il ruolo di direttore lavori, Agostinis nell'*iter* amministrativo dell'opera non ha assunto atti né ha redatto verbali. Detta circostanza troverebbe conferma nell'esito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione comunale a suo carico e conclusosi «*in data 4 settembre 2025 con provvedimento di archiviazione senza irrogazione di alcuna sanzione, proprio sul presupposto dell'irreperibilità dei verbali di verifica e validazione richiamati nella citata deliberazione di Giunta*».

La contestazione della Procura erariale è infondata.

Questo Collegio osserva che, come risulta dagli atti di causa, nella delibera n. 174, del 24/12/2015 di approvazione del progetto esecutivo della fase B dell'opera, la Giunta Comunale dà espressamente atto dell'esistenza del documento di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera.

L'Organo politico, per la Fase B relativa alla "realizzazione del progetto" Cattedrale vegetale, prende atto che «*con determinazione dirigenziale n. 764 del 21.07.2015 è stato costituito il gruppo di lavoro ai sensi dell'art 10 comma della D. Lgs. 163/2006 (e che gli incentivi saranno calcolati in rispetto del Nuovo regolamento per il fondo incentivante e per l'innovazione tecnologica in via di definizione)*».

Nella delibera si legge, altresì, che «*Visto l'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il quale prevede che per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento debba motivatamente valutare la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità; Rilevato che il responsabile unico del procedimento con proprio atto del 16.07.2015 ha ritenuto che per il progetto delle opere di cui si argomenta non risulti necessario predisporre il documento preliminare alla progettazione, di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 in quanto la tipologia di intervento non rileva gradi di complessità tali da dover svolgere tutti gli approfondimenti tecnici ed amministrativi previsti per la redazione di tale documento*».

La Giunta aggiunge che, sempre con l'atto del 16 luglio 2015, il RUP (ossia, l'arch. Roberto Munari) «*si è determinato affinché per l'appalto dei lavori si proceda secondo i disposti di cui all'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - in quanto trattasi comunque di importo di lavori contenuti entro la somma di € 500.000,00 – mediante procedura negoziata da esperirsi sulla piattaforma ARCA/Sintel e secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa approvazione del progetto esecutivo corredato dei*

necessari pareri degli Enti competenti».

Nella delibera di giunta sin qui richiamata, infine, si dà atto che al progetto approvato sono allegati i seguenti documenti: Relazione tecnico-illustrativa; elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (Tav.01 – Planimetria generale del ringrosso arginale con inserita la cattedrale vegetale; Tav.02 – Piante, prospetti e sezioni cattedrale; Tav.03 – Particolari corone di agganci di fondazione, esploso costruttivo); Relazione di calcolo strutturale (Tavola 01 S – Progetto strutturale); Piano di manutenzione dell'opera; Piano di Sicurezza e Coordinamento; Computo metrico estimativo e quadro economico; Elenco prezzi; Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

La delibera di giunta stabilisce, per la fase B, l'importo complessivo in € 145.000,00 di cui € 128.714,80 per lavori a misura.

L'Organo politico conclude deliberando «*che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3, della L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. - la presente deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'ex art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 (ora art. 55 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010) sortisce i medesimi effetti del permesso di costruire*».

La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria Lodi (verbale delle operazioni compiute del 18/10/2024, doc. 3 citazione) comunica che il documento di verifica e validazione (di cui la delibera di giunta dà atto della sua esistenza) non è stato rinvenuto.

L'Amministrazione comunale, nella persona del dirigente dott. Ligi, con nota del 23.10.2024 scrive che «*non sono stati rinvenuti i verbali di*

verifica e di validazione» allegati alla delibera di giunta comunale del 24.12.2025 (vedi doc. 9 allegato 2 della citazione).

Questo Collegio osserva che, in sintesi, la Procura erariale addebita al convenuto che «*qualora tale procedura fosse stata eseguita o quanto meno condotta in conformità alle prescrizioni normative, impiegando le adeguate nozioni e strumenti tecnici di cui l'Arch. AGOSTINIS era in possesso, questi si sarebbe avveduto della idoneità del progetto rispetto allo scopo dell'opera: era di palmare evidenza che le criticità progettuali, unitamente ad una mancata previsione di un piano di manutenzione delle strutture in legno dell'opera, avrebbe inevitabilmente impattato sulla durabilità e sulla sostenibilità economica della stessa*» (pag. 26 citazione).

In buona sostanza, la Procura contesta al convenuto Agostinis un adempimento inesatto dell'obbligo di predisposizione del documento di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera.

A fronte della contestazione della difesa dell'Agostinis in ordine alla paternità del documento richiamato come allegato alla delibera di giunta, l'onere probatorio della produzione di detto documento grava su parte attrice. Detta affermazione è un diretto precipitato del principio generale in tema di riparto dell'onere della prova che stabilisce che i fatti costitutivi della domanda devono essere provati da "chi vuol far valere un diritto in giudizio" (art. 2697 c.c.).

In assenza del mancato assolvimento di detto onere probatorio (ossia, la mancata produzione dei verbali di verifica e validazione dell'opera), parte attrice non consente a questo Collegio di valutare l'eventuale esattezza dell'adempimento dell'obbligo prescritto dalla legge (fatto

costitutivo della domanda attorea) e di verificarne la paternità del documento (fatto impeditivo eccepito dalla difesa).

In altri termini, a fronte di un atto pubblico amministrativo (ossia, la delibera di giunta comunale) che, ai sensi dell'art. 124 Tuel, deve essere pubblicato nell'Albo pretorio del comune, in cui si dà atto dell'esistenza dei verbali di verifica e di validazione dell'opera, l'onere probatorio di fornire il documento non può gravare sul soggetto che, nella veste di dipendente comunale, ha preso parte al procedimento amministrativo. Infatti, in ragione del principio della c.d. vicinanza della prova, l'onere di produzione documentale dell'allegato di una deliberazione di un Organo dell'Amministrazione comunale che ne certifica l'esistenza come presupposto di legittimità della deliberazione stessa, non può gravare sul singolo dipendente perché, in ossequio al richiamato principio della c.d. vicinanza della prova, il dipendente di un'Amministrazione comunale non può entrare a titolo personale in possesso di atti dell'Amministrazione comunale che non siano pubblicamente accessibili o acquisibili con specifica richiesta di accesso.

Al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Procura erariale, si aggiunge la fondatezza nel merito dell'eccezione della difesa di Agostinis sul mancato rinvenimento di atti a sua firma.

Come già detto, il Dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la determina n. 764 del 21/07/2015, nomina il personale dipendente del Comune di Lodi per i «*Lavori di realizzazione della Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc – fase B. Importo*

Euro 142.000,00 progetto esecutivo da approvare entro il 15/08/2015», assegnando i seguenti ruoli: Arch. Roberto Munari (Responsabile Unico Procedimento, Progettista firmatario, Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione); Arch. Fabrizio Agostinis (Responsabile Verifica e Validazione, Direzione Lavori, Collaudatore Tecnico Amministrativo e firmatario del C.R.E.); Dott.ssa Albini (Responsabile Atti Amministrativi per la parte progettuale fino all'aggiudicazione, Assistente RUP nella fase contrattuale, Responsabile Atti Amministrativi per la parte esecutiva sino ai collaudi); Geom. Berloto (Coordinatore della Sicurezza fase progettuale); Geom. Ghidotti (Assistente D.L.).

L'esecuzione dei lavori inizia il 5 maggio 2016, ma già il successivo 27 giugno 2026, il dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la determina n. 769, ridetermina il «*gruppo di lavoro relativo alla realizzazione di una cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc fase B individuato con determinazione dirigenziale n. 764/2015*», provvedendo «*a sostituire l'Arch. Fabrizio Agostinis, incaricato per la Direzione lavori, con l'Arch. Roberto Munari*» e specificando che rimane assegnato all'arch. Agostinis il ruolo di «*Responsabile verifica e validazione*» e quello di «*Collaudatore tecnico-amministrativo o firmatario del certificato di regolare esecuzione*» (doc. 6 all. 9 citazione).

Dalla documentazione in atti, questo Collegio rileva che l'incarico di direttore lavori è stato attribuito a Agostinis solo formalmente in quanto, nel breve lasso temporale tra l'inizio dei lavori (5 maggio 2016) e la sua sostituzione con l'arch. Munari (27 giugno 2016), non si

rinviene negli atti del giudizio alcun atto a lui riferibile o, comunque, a sua firma. Tutta la documentazione in atti è a firma dell'ing. Moioli o dell'arch. Munari, ivi compreso il "processo verbale di consegna dei lavori" sottoscritto da Munari nella veste di direttore lavori nonostante detto ruolo fosse ancora formalmente affidato a Agostinis (v. doc. 12 allegato alla citazione).

Dunque, l'impianto accusatorio della Procura nei confronti di Agostinis è sconfessato dalla stessa produzione documentale di parte attrice laddove allega alla citazione il processo verbale di consegna e inizio lavori redatto il 5 maggio 2016 e sottoscritto dall'arch. Munari (doc. 12 cit.). In altri termini, nel documento in parola, l'arch. Munari (e non Agostinis) si qualifica come direttore lavori anticipando i contenuti della determina n. 769 del 27 giugno 2016 del dirigente dei lavori pubblici (dott. Ligi Giovanni) che gli ha poi, anche formalmente, attribuito questa funzione.

Lo stesso dicasi per il ruolo di «*Collaudatore tecnico-amministrativo o firmatario del certificato di regolare esecuzione»:* il c.d. CRE (ossia, il certificato di regolare esecuzione dei lavori) che, in ossequio al disposto dell'art. 237, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, doveva essere emesso dal direttore lavori e sottoscritto dal RUP. E così è stato: come emerge dall'allegato 11 della difesa Munari detto documento, redatto in data 23 novembre 2016, è stato predisposto dal direttore lavori (ossia, Munari) e vistato dal medesimo Munari nella veste di RUP. Dunque, anche per questo ruolo, non è rinvenibile alcun atto a firma di Agostinis.

In buona sostanza e per riassumere, la domanda della Procura nei confronti di Agostinis si fonda sul dato formale che il convenuto risultava incluso in un gruppo di lavoro con l'attribuzione di specifiche funzioni. Tuttavia, tutti gli atti disponibili che, secondo i provvedimenti che hanno costituito e poi modificato tale gruppo di lavoro, avrebbero dovuto essere firmati da Agostinis risultano, in realtà, sottoscritti da altri (nello specifico, Munari, che ha firmato sia la consegna dei lavori prima che gli venisse formalmente assegnato l'incarico di direttore dei lavori, sia il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, nonostante neppure formalmente, in questo caso, mai egli fosse subentrato in tale incombente ad Agostinis). Il che, seppur indirettamente, rafforza la tesi difensiva secondo cui, di fatto, Agostinis non ha rivestito alcun ruolo effettivo nella vicenda.

Infine, questo Collegio dà atto che in sede di discussione alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2026, la Procura precisa che i verbali richiesti «*non esistono (…) perché molto probabilmente questa attività di verifica e validazione non è stata mai svolta, nonostante appunto l'architetto Agostinis fosse stato nominato responsabile della verifica e validazione del progetto*».

Questo Collegio, tuttavia, rileva che, in ogni caso, se anche si volesse riqualificare la contestazione della Procura in termini di "omessa" predisposizione del documento di verifica e di validazione dell'opera (e non in termini di semplice incompletezza e/o inadeguatezza dell'adempimento dovuto), parte attrice non ha contestato la "falsità" della delibera di giunta laddove riporta «*che -ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3, della L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. - la presente*

deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'ex art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 (ora art. 55 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010) sortisce i medesimi effetti del permesso di costruire».

Dunque, anche una eventuale contestazione sulla inesistenza del documento di "verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera" deve ritenersi priva di fondamento in assenza di una specifica contestazione sulla falsità ideologica della delibera di giunta comunale n. 174, del 24/12/2015 che richiama un documento che potrebbe, secondo la Procura, essere inesistente.

In conclusione, l'arch. Agostinis, alla luce degli atti di causa, va ritenuto estraneo ai fatti contestati dalla Procura erariale e, quindi, deve essere rigettata la domanda di accertamento e condanna per responsabilità erariale.

Stante il rigetto nel merito della domanda attorea per mancanza di atti riferibili ad Agostinis, convenuto in giudizio per i ruoli da lui assunti "solo formalmente" nel procedimento per la realizzazione della Fase B, restano assorbite le eccezioni della difesa in ordine alla legittimità della deliberazione di giunta comunale n. 174 del 24 dicembre 2015 e delle determinazioni dirigenziali n. 764 del 21 luglio 2015 e n. 769 del 27 giugno 2016 nella parte in cui attribuiscono a questi (illegittimamente, secondo la difesa) le funzioni di verificatore e validatore dell'opera, nonché di certificatore della regolare esecuzione dell'opera. Infatti, l'accertamento di detta circostanza, non essendo stata contestata dalla Procura erariale ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità dell'Organo politico e del Dirigente dei

lavori pubblici, resta assorbito.

B) Contestazione nei confronti dell'arch. Munari (nella veste di RUP): **mancata verifica della adeguatezza del progetto dell'opera.**

La Procura contesta come «*Palesemente antigiuridico (…) anche l'operato reso dall'Arch. MUNARI in qualità di progettista e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*» (pag. 15 citazione); in particolare, in citazione, la Procura afferma che Munari «*era obbligato a garantire che il progetto redatto non solo fosse conforme alle normative vigenti, ma altresì ad evidenziare eventuali situazioni e condizioni, di fatto e di diritto, ostative alla realizzazione ed alla fruizione dell'opera*» (pag. 16 citazione).

In buona sostanza, anche in ragione del ruolo di RUP, la Procura contesta all'arch. Munari che «*la progettazione presentasse carenze ed errori di palmare evidenza*» (pag. 16 citazione). Dette "carenze" e detti "errori" vengono così declinati: i) Mancata indicazione della durata dell'opera (punto a di pag. 16 della citazione); ii) Carenza progettuale connessa al fatto che è stato considerato solo il vento come unica azione atmosferica sulla struttura (punto b di pag. 17 della citazione); iii) Mancata indicazione nel capitolato speciale d'appalto di dettagli sulle caratteristiche dei materiali e della loro messa in opera; iv) Mancata allegazione al progetto esecutivo del "piano delle manutenzioni" delle colonne lignee (punto c di pag. 17 della citazione); v) Difetto di progettazione per mancata previsione della bitumazione su tutta la parte interrata dei pali.

Questo Collegio ritiene che, rispetto alla verifica della fondatezza nel

merito delle contestazioni mosse al convenuto Munari nella qualità di RUP della Fase B per la realizzazione dell'opera "Cattedrale Vegetale", sia necessario preliminarmente qualificare il contratto di appalto oggetto del procedimento di affidamento.

Una sintesi dei soggetti che hanno assunto ruoli di responsabilità nella fase B della realizzazione dell'opera si rinviene nel certificato di collaudo statico delle strutture redatto l'11 novembre 2016 dal collaudatore (ing. Mancia). Il collaudatore, tra i soggetti che hanno rivestito un ruolo di responsabilità o tecnico nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, indica: per il progetto architettonico la Famiglia Mauri e Comune di Lodi; come Direttore dei lavori generale e RUP, l'arch. Roberto Munari; come Progettista delle strutture e Direttore Lavori delle opere strutturali, l'ing. Moioli (all. G doc. 24, memoria di costituzione Munari).

Dagli atti di causa, emerge che il procedimento per la realizzazione della Fase B ha visto come unico responsabile del procedimento (ossia, come RUP) l'arch. Munari. Gli affidamenti relativi alla sua realizzazione si sono articolati in diversi sotto procedimenti: quello di esternalizzazione della fase progettuale e strutturale all'ing. Moioli; quello di una parziale esternalizzazione del progetto architettonico a membri della famiglia Mauri; quello di realizzazione delle fondazioni con un contratto di fornitura e posa di carpenteria metallica (Fase denominata B2) e quello di realizzazione delle strutture lignee con un contratto di fornitura di legname (Fase denominata B1).

- **Ruolo assunto da Munari nella fase di progettazione**

strutturale e di esecuzione delle strutture della Fase B dell'opera.

La fase progettuale dell'opera è stata dal Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Lodi (dott. Ligi Giovanni) interamente esternalizzata. Con la determina n. 905 del 20.08.2015, l'attività di «*progettazione esecutiva delle fondazioni e dei montanti in legno per la fase B del progetto di realizzazione di una cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc*» è stata affidata direttamente all'ing. Sebastiano Moioli (doc. 3 citazione indicato come documentazione trasmessa dal Segretario comunale).

La necessità di affidare l'incarico ad un soggetto esterno all'Amministrazione comunale viene motivata dal dirigente nei seguenti termini: «*Considerato che per la prosecuzione della progettazione e della realizzazione della Cattedrale Vegetale, come da progetto definitivo approvato e denominata FASE B, si dovranno far realizzare e posare delle corone metalliche che fungeranno da fondazione delle colonne della cattedrale e che si necessita di uno studio della verifica della staticità strutturale;*

Dato atto che per questo l'Amministrazione Comunale ha cercato e trovato un professionista esterno che ha già lavorato per la realizzazione della Cattedrale vegetale del Parco delle Orobie, trattandosi il lavoro da svolgere come molto particolare e selettivo, visto che la cattedrale vegetale è un(a) *opera d'arte e non un comune edificio;*

Dato atto che per questo ha richiesto un preventivo di spesa per la progettazione esecutiva delle fondazioni e dei montanti in legno dell'opera d'arte stessa all'Ing. Sebastiano Moioli, con studio a Nembro (BG);

Accertato che tale incarico comporta conoscenza della materia ed una chiara e

specifica competenza professionale e rilevata l'impossibilità di provvedere all'espletamento di quanto sopra da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici Comunale a causa della mancanza in servizio di personale con specifica professionalità in materia».

All'articolo 2 del disciplinare di incarico facente parte integrante della determina di affidamento, sono specificate le attività esternalizzate: «*La progettazione esecutiva delle fondazioni e dei montanti in legno della Cattedrale Vegetale, comprende le attività di seguito specificate: - Relazione generale; - Elaborati grafici con i dettagli esecutivi delle fondazioni e dei montanti con i dispositivi di ancoraggio e di connessione fra i vari elementi;- Calcoli esecutivi e predisposizione documentazione per la denuncia all'organo competente; - Piano di manutenzione; - Computo metrico estimativo delle fondazioni; - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici strutturali; - Studio delle sequenze delle lavorazioni; - Studio dei processi che consentono l'ottimizzazione dei tempi di realizzazione; - Studio dei principali elementi riguardanti la sicurezza delle maestranze*».

Tra l'altro, il dirigente del Comune di Lodi, nel corso dell'esecuzione dell'opera, affida ulteriori incarichi esterni onerosi dall'oggetto generico (ma che non costituiscono oggetto dell'odierno giudizio). Più nello specifico, il Dirigente dei Lavori Pubblici, dott. Ligi Giovanni, con la determina n. 900 del 21.07.2016, affida direttamente a soggetti esterni all'Amministrazione (i figli dell'artista Giuliano Mauri) la prestazione della Direzione Artistica propedeutica alla realizzazione dell'opera d'arte "Cattedrale Vegetale".

L'incarico oneroso (viene pattuito un compenso di euro cinquemila

oltre accessori per ciascun direttore artistico) è giustificato con la necessità di «*svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione*» di opere pubbliche. Nel disciplinare di incarico (all'art. 2) viene specificato che «*la direzione artistica per la realizzazione delle colonne in legno, delle fondazioni e di tutti i tipi di legature previste dal progetto originale della Cattedrale Vegetale, comprende le attività di seguito specificate: Visita di cantiere a necessità e con una frequenza minima di almeno tre volte la settimana*».

Risulta anche che è stato affidato l'incarico esterno di "curatela" per la realizzazione dell'opera alla sig.ra Francesca Regorda (determinazione dirigenziale n. 899 del 21 luglio 2016): «*Questo per poter permettere tramite i loro suggerimenti e la loro esperienza diretta nella realizzazione della cattedrale vegetale delle Orobie di poter compiutamente portare a termine l'opera nel miglior modo possibile*» (circostanza che emerge dalla nota del Segretario generale del comune, dott. Andreassi, allegata alla relazione della Guardia di Finanza doc. 3 citazione).

Sintetizzando: il progetto esecutivo della Fase B dell'opera è stato approvato dall'Organo politico e redatto dall'ing. Moioli (delibera di Giunta Comunale n. 174 del 24/12/2015); la progettazione strutturale viene affidata dal dirigente dei lavori pubblici ad un soggetto esterno all'Amministrazione comunale (ing. Moioli), la progettazione architettonica viene affidata parzialmente all'esterno con incarichi onerosi di «*Direzione Artistica propedeutica alla realizzazione dell'opera d'arte "Cattedrale Vegetale"*» per lo «*svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione*» (ai figli dell'artista Giuliano

Mauri) e di "curatela" per la realizzazione dell'opera «*per poter permettere tramite i loro suggerimenti e la loro esperienza diretta nella realizzazione della cattedrale vegetale delle Orobie di poter compiutamente portare a termine l'opera nel miglior modo possibile*» (alla sig.ra Francesca Regorda).

Nella fase della progettazione, il ruolo assunto da Munari -a parte lo specifico incarico di responsabile del progetto artistico (coadiuvato anche dalla famiglia Mauri) - è esclusivamente quello di RUP (fatto contestato in citazione) e non anche di progettista (diversamente da quanto affermato dalla Procura erariale). Per la medesima fase progettuale e strutturale, il ruolo di direttore lavori è stato esternalizzato in capo all'ing. Moioli che firma, in questa veste, gli atti propedeutici al collaudo.

In merito alla responsabilità del RUP rispetto alla fase progettuale strutturale, la determina dirigenziale n. 905 del 20 agosto 2015 di affidamento diretto all'ing. Moioli, specifica al punto n. 4 che Munari (in ragione di detto ruolo di RUP) prima di procedere al "pagamento" del professionista esterno aveva il dovere di "*verificare*" ed "*attestare*" la "*regolare esecuzione della prestazione*" professionale da parte di Moioli.

- **Ruolo assunto dal Munari nella fase di esecuzione delle strutture lignee (Fase B1) e metalliche (Fase B2).**

Con riferimento alla fase esecutiva dell'opera, il perito della Procura erariale evidenzia, alle pagg. 17 e 18 della relazione in atti, che «*l'opera in oggetto è stata frazionata nelle forniture dei materiali e nelle lavorazioni, affidando a più imprese le operazioni, per arrivare al raggiungimento della*

realizzazione della Cattedrale Vegetale.

L'attuazione del progetto è avvenuta mediante separate procedure di fornitura del materiale e posa; si riportano di seguito i principali atti: Determinazione Dirigenziale n. 677 del 30/12/2015 – Lavori propedeutici di accantieramento, Affidamento alla ditta Viscavi S.r.l. – Opera (MI); Determinazione Dirigenziale n. 322 del 24/03/2016 - Aggiudicazione definitiva - FASE B1 Fornitura legname strutturale alla Ditta Veris S.r.l. – Codogno (LO); Determinazione Dirigenziale n. 398 del 14/04/2016 - Aggiudicazione provvisoria – Montaggio/Costruzione della Cattedrale Vegetale – Ditta Mazzoleni Palmiro – Ambivere (BG); Determinazione Dirigenziale n. 435 del 21/04/2016 - Aggiudicazione definitiva - FASE B2 Fornitura fondazioni in carpenteria metallica, alla ditta Cosmet di Fantoni S.r.l. – Clusone (BG)"; Determinazione Dirigenziale n. 901 del 21/07/2016 – Fase B2 Fornitura ferramenta per fondazioni e colonne – ditta Cosmet Fantoni – Clusone (BG); Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 31/08/2016 – Fase B2 Forni-tura di viti e chiodi per la Cattedrale Vegetale – ditta Cosmet Fantoni – Clusone (BG); Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 26/10/2016 – Fase B2 Fornitura di ferramenta per fondazioni e colonne – fornitura diretta 1500 viti per legno – ditta Rothoblaas Gmbh – Cortaccia (BZ); Determinazione Dirigenziale n. 1296 del 26/10/2016 – Fase B2 Forni-tura di 972 corone di salice fresco – ditta A.S.P. lavorazioni meccaniche conto terzi – Borghetto Lodigiano (LO); Determinazione Dirigenziale n. 1385 del 14/11/2016 – Aggiudicazione fornitura e posa alberi alla Cattedrale Vegetale – Ditta L'Ulivo – Treviglio (BG)».

Alla rappresentazione dei fatti, il perito aggiunge una sua valutazione

sull'oggetto dell'appalto: «*Tale scelta di frazionare le forniture, i materiali e le lavorazioni è apertamente in contrasto con l'art. 29, comma 4, del D.lgs. 163/2006, il quale vieta il frazionamento artificioso per finalità elusive della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento. Inoltre, così facendo il RUP, Arch. Roberto Munari, si è trovato nella situazione di non avere un'unica impresa responsabile dei lavori non potendo contestare eventuali difetti dei materiali e di posa, la mancata sorveglianza del cantiere, non potendo verificare se i materiali consegnati fossero conformi per quantità e tipologia al progetto*».

A prescindere dalla valutazione sulla legittimità dell'operato del dirigente dei lavori pubblici, questo Collegio con l'ordinanza istruttoria n. 6/2026 ha disposto l'acquisizione di una copia conforme della determina n. 59 del 27 gennaio 2016, adottata dal predetto dirigente (dott. Ligi Giovanni) con la quale è stata avviata «*la procedura di gara negoziata per l'affidamento della fornitura di legname secondo il criterio del ribasso*».

Il dirigente, nella determina acquisita con l'ordinanza n. 6/2026 qualifica espressamente l'appalto come segue: «*dato atto che la Fase B per la realizzazione di una Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri implicherà due gare distinte di fornitura franco cantiere del legname necessario per la realizzazione dell'opera, denominata Fase B1 e il lavoro di realizzazione e trasporto delle fondazioni delle strutture portanti in legno, denominata Fase B, pertanto implicando due distinti quadri economici derivati dal principale; dato atto che i due quadri economici per la realizzazione della Fase B per una Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri per un importo complessivo di Euro*

145.000,00 saranno così scorporati secondo il seguente metodo: Fase B1 per la fornitura franco cantiere del legname necessario per le parti strutturali per un importo totale di € 72.795,44» (segue quadro economico) e «*Fase B2 per la fornitura franco cantiere delle fondazioni in cantiere delle fondazioni in carpenteria metallica necessarie per il sostegno delle parti strutturali per un importo totale di € 72.204,55*» (segue quadro economico).

Dunque, il dirigente dei lavori pubblici, nella determina n. 59 del 27 gennaio 2016, qualifica espressamente l'affidamento «*per la realizzazione degli interventi di realizzazione della fase B1*» come contratto di «*fornitura franco cantiere del legname necessario per le parti strutturali*».

A detta qualificazione adottata dal dirigente ai sensi dell'art. 192 Tuel, è seguita la determina dirigenziale n. 638 dell'1.06.2016 e la stipula, in data 24.06.2016, del contratto di fornitura n. 15408 per la realizzazione della parte lignea relativa alla fase B dell'opera (circostanza fattuale che emerge dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2124 del 25 luglio 2024 dove si fa riferimento alla fornitura di legname richiesta dal comune di Lodi alla ditta Veris s.r.l.) (cfr. all L. memoria Munari). Tra l'altro, il richiamato contratto di fornitura del legname, sottoscritto dal dirigente dott. Ligi Giovanni, contraddistinto al rep. n.15408 del comune di Lodi, «*contratto di appalto lavori inerenti il completamento del distretto delle attrattività di Lodi per la realizzazione di una cattedrale vegetale di Giuliano Mauri. Fase B1 - fornitura di legname strutturale*», è stato prodotto dalla Procura sub. doc. 3 sotto la cartella "DVD segretario Andreassi".

Al contratto di fornitura del legname, si aggiunge il contratto di

"fornitura per le fondazioni in carpenteria metallica" relativa alla fase B2 (contratto sottoscritto dal dirigente dott. Ligi Giovanni, contraddistinto al rep. n. 15406 del comune di Lodi prodotto dalla Procura sub. doc. 3 sotto la cartella "DVD segretario Andreassi").

La Procura erariale non contesta, né in sede di atto di citazione né in sede di discussione dopo il supplemento di istruttoria disposto da questa Sezione, la legittimità dell'operato del dirigente dei lavori pubblici del Comune di Lodi laddove qualifica l'appalto per l'esecuzione della Fase B dell'opera in termini di "fornitura"; tuttavia, contesta all'arch. Munari la violazione di un generale dovere di verifica dell'adeguatezza dell'opera richiamando i doveri che gravano sul RUP in presenza di un contratto di appalto di lavori e non, come è nella qualificazione operata dal dirigente, di un contratto misto di fornitura-lavori dove la fornitura dei beni prevale sui lavori di posa in opera.

Il quadro normativo di riferimento, per la fattispecie in esame, è il d.lgs. n. 163/2006 e, più nello specifico, l'art. 10 del codice degli appalti applicabile *ratione tempore* dove l'acronimo RUP sta per responsabile unico del procedimento (e non per responsabile unico del progetto come nell'attuale d.lgs. 36/2023 in cui al RUP è attribuita una funzione più ampia e orientata alla gestione complessiva dell'intervento pubblico).

In ragione dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/06, il RUP di un contratto di fornitura nell'ambito di un appalto pubblico (anche se esso viene qualificato come contratto di fornitura "franco cantiere", ossia un contratto che, sotto il profilo delle modalità di consegna, stabilisce che

il trasporto sia posto a carico del fornitore fino al cantiere) ha la responsabilità di indirizzo, coordinamento e controllo dell'intera fase di affidamento ed esecuzione del contratto. Più nello specifico, l'art. 10 del codice dei contratti applicabile al caso di specie (d.l.gs. n. 163/06) stabilisce: «*1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle

principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e

direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. (….)».

Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è, poi, specificato dal D.P.R. 207/2010 (art. 10 che deve essere coordinato con gli artt. 272 e 273 per gli appalti di fornitura).

Sintetizzando le funzioni del RUP nella fase esecutiva di un contratto d'appalto qualificato dal dirigente dei lavori pubblici come contratto di fornitura e posa di legname strutturale (determina n. 59 del 27 gennaio 2016) sono quelle di verificare che la fornitura venga consegnata nel cantiere indicato secondo le condizioni contrattuali; di controllare il rispetto di tempi, qualità e quantità della fornitura; di

gestire eventuali contestazioni, ritardi o inadempimenti dell'appaltatore; di curare o sovrintendere alla verifica di conformità della fornitura prima della liquidazione delle fatture.

In questa fase, Munari, oltre a mantenere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ha anche assunto il ruolo di direttore lavori per i contratti di fornitura. La scelta di ricorrere alla tipologia del contratto di fornitura (con posa) di legname "strutturale" finalizzata a realizzare una "opera d'arte", è frutto di una scelta politica (in particolare, della giunta comunale) e discrezionale del dirigente dei lavori pubblici.

Chiarito il quadro normativo alla luce del quale individuare la condotta esigibile in capo al Munari nella veste di RUP della fase B dell'appalto in esame (anche al fine di un eventuale e successivo accertamento dell'elemento soggettivo della colpa grave che, in ragione del novellato secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 della l. n. 20/94, impone un sindacato sulla «*violazione manifesta delle norme di diritto applicabili*»), questo Collegio procede all'esame delle singole condotte contestate dalla Procura erariale all'odierno convenuto in termini di omessa verifica della adeguatezza del progetto dell'opera.

i) Mancata indicazione della durata dell'opera.

La Procura erariale richiama quanto evidenziato dal perito (arch. Bonanomi) al quale ha affidato l'incarico di verificare le cause del "crollo delle colonne lignee": «*nessuno (ad esclusione del progettista strutturale, Ing. Sebastiano Moioli), si è posto il problema per quanto sarebbe dovuta durare l'opera e verificare, se effettivamente sarebbe dovuta durare 20*

anni, come previsto e proposto dall'artista Giuliano Mauri, dato riportato nella sua relazione. Nessuno, inoltre, ha rilevato che l'ing. Sebastiano Moioli, nella sua progettazione, ha preso in considerazione dei parametri strutturali riferiti ad un'opera della durata di circa due anni» (pag. 24 perizia Bonanomi).

Questo Collegio osserva che rientra tra i doveri del RUP l'obbligo di monitorare la fase dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera: in ragione di detto obbligo il RUP fissa il termine di esecuzione dei lavori sulla base del cronoprogramma e delle caratteristiche dell'intervento.

La contestazione della Procura che attiene alla "durata dell'opera" e non alla "durata dell'esecuzione dei lavori" per realizzare l'opera, non è imputabile al RUP (sia della fase progettuale sia di quella esecutiva), ma tutt'al più avrebbe potuto essere contestata al progettista (ing. Moioli).

Dunque, detta contestazione mossa nei confronti di Munari è infondata in quanto a lui non imputabile.

ii) Carenza progettuale connessa al fatto che è stato considerato solo il vento come unica azione atmosferica sulla struttura (pag. 17 citazione) e ***v) Difetto di progettazione per mancata previsione della bitumazione su tutta la parte interrata dei pali.***

La Procura contesta una carenza progettuale in quanto sarebbe stato considerato solo il vento come unica azione atmosferica sulla struttura.

Detta contestazione non è seguita da una specificazione sulla rilevanza causale (in termini materiali) di detta condotta rispetto all'evento del collasso della struttura lignea dell'opera denominata "cattedrale

vegetale".

In ogni caso, questo Collegio osserva che, come detto in precedenza, il progetto strutturale dell'opera era stato affidato all'esterno (ossia, all'ing. Moioli) e, a giustificazione dell'esternalizzazione di detto incarico, il dirigente dei lavori pubblici scrive che l'arch. Munari non aveva le competenze tecniche per la fase progettuale di questa tipologia di opera.

Il ruolo di RUP dell'arch. Munari rispetto all'affidamento dell'incarico esterno di progettazione, gli imponeva di verificare che ci fosse detto progetto ma non che avrebbe dovuto sindacarne la correttezza da un punto di vista strettamente tecnico in quanto Munari non aveva le competenze tecniche per poterlo fare e, quindi, non può ritenersi una condotta esigibile nei suoi confronti in termini, quanto meno, colposi.

Detta affermazione trova un ulteriore riscontro documentale nel certificato di collaudo statico delle strutture dell'11 novembre 2016, dove il collaudatore (ing. Mancia) previa indicazione dei soggetti che hanno rivestito un ruolo di responsabilità o tecnico nella fase di esecuzione dell'opera (Progettista architettonico Famiglia Mauri e Comune di Lodi, Direttore dei lavori generale e RUP arch. Roberto Munari, Progettista delle strutture e Direttore Lavori delle opere strutturali ing. Moioli), scrive: «*il sottoscritto Collaudatore prendendo in esame gli elaborati predisposti dal Progettista ha proceduto alla verifica del dimensionamento delle strutture oggetto del presente collaudo riscontrando la correttezza della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate nella progettazione. Nulla ha trovato il sottoscritto*

collaudatore da eccepire circa i vincoli ipotizzati, i criteri ed i metodi di calcolo eseguiti a me illustrati dal progettista ing. Sebastiano Moioli. Durante i lavori sono state modificate le legature tra gli elementi verticali in legno con l'assenso del progettista Ing. Sebastiano Moioli. Gli elementi verticali sono stati collegati tra loro tramite viti abbandonando il collegamento con fascette metalliche che era stato prescritto nei disegni esecutivi». Quindi, dopo avere dato atto che la progettazione dell'opera era affidata integralmente all'ing. Moioli, l'ing. Mancia conclude dichiarando che le strutture delle opere sono collaudabili per i sovraccarichi variabili e permanenti che sono stati indicati dai progettisti (all. G doc. 24, memoria di costituzione Munari).

Dunque, la contestazione della Procura erariale, oltre che generica, è anche infondata poiché la responsabilità del progetto strutturale era stata esternalizzata all'ing. Moioli in ragione di sue competenze specifiche che nessun dipendente dell'Amministrazione comunale possedeva e il ruolo di RUP di Munari imponeva a questo di verificare che il progetto fosse stato eseguito e non anche di sindacarne la correttezza da un punto di vista tecnico alla luce di competenze di cui non era in possesso. D'altra parte, in merito alla condotta esigibile in capo al RUP in questa fase si rimanda a quanto già detto con riferimento al punto n. 4 della determina dirigenziale n. 905 del 20 agosto 2015, laddove si specifica che Munari nella veste di RUP aveva il dovere di "*verificare*" ed "*attestare*" la "*regolare esecuzione della prestazione*" professionale da parte di Moioli: il progetto strutturale e la relazione dei calcoli (anche se riferita ad una cattedrale vegetale

ubicata in un altro luogo) sono agli atti, per cui Munari non avrebbe potuto contestare l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di Moioli.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla contestazione di un difetto di progettazione per mancata previsione della bitumazione su tutta la parte interrata dei pali (*sub v*).

Il perito della Procura a pag. 21 della relazione scrive: «*in mancanza di altre fonti, si assume in toto la Perizia dell'Ing. Emilio Angelo Cesari, il quale ha analizzato nel dettaglio la struttura lignea della Cattedrale Vegetale. Possiamo sintetizzare che l'analisi della Perizia ha portato, nella quasi totalità dei pali, la presenza, alla quota del terreno, di formazione di micelio fungino che, nella progressione del suo sviluppo, ha provocato il cedimento di gran parte delle colonne. Non si comprende la motivazione che ha portato, nella fase progettuale, la ricopertura per il primo metro interrato dei pali infissi nelle fondazioni con sostanze bituminose a protezione degli attacchi dei funghi. Se questa operazione fosse stata eseguita per tutta la parte interrata dei pali, compresi i primi cinquanta centimetri fuori terra, sicuramente gli stessi avrebbero avuto una durata maggiore tenendo oltremodo conto del basso costo per una ricopertura bituminosa che avrebbe dovuto raggiungere cinquanta centimetri fuori terra. Si fa notare che la scelta di farla così bassa non è stata individuata né contestata nella fase di progettazione e nella fase esecutiva. Inoltre va evidenziato che, al centro delle colonne, sono state piantumate delle piantine di quercia nel periodo più caldo dell'anno, con necessità di dover garantire l'approvvigionamento di acqua utile alla sopravvivenza delle stesse, creando una costante umidità del terreno attorno ai pali di legno verticali; ciò*

ha contribuito ad accelerare il comporsi di micelio fungino. Quest'ultimo ha caratteristiche di intaccare facendo marcire la corona circolare dei pali componenti la struttura a contatto del terreno riducendone progressivamente il diametro sino a creare il collasso della struttura stessa».

In buona sostanza, la Procura erariale, che si riporta integralmente all'elaborato peritale predisposto dall'arch. Bonanomi, ritiene che se non ci fosse stata questa carenza progettuale il fungo che ha colpito le parti lignee non ci si sarebbe stato e, quindi, la propagazione del fungo per una bitumazione non adeguata dei pali di legno deve considerarsi eziologicamente causa del parziale crollo della struttura lignea. La stessa Procura sottintende che la "propagazione del fungo" fosse riconducibile ad un difetto di progettazione e non ad una carenza di manutenzione (negli elaborati peritali viene ribadito il concetto che era logico prevedere che in una zona così umida si sarebbe propagato il fungo sulle strutture lignee non adeguatamente bitumate).

Come detto in precedenza, questo Collegio ribadisce che il difetto strutturale di progettazione non è imputabile all'arch. Munari. Si aggiunga che, come eccepito dalla difesa del convenuto, anche in sede di esecuzione dell'opera, le varianti, da un punto di vista strettamente tecnico, erano decise dall'ing. Moioli e dai familiari dell'artista Mauri. In questo senso, nella relazione del 4 novembre 2016 "a struttura ultimata" delle opere relative alla fase B, lo stesso ing. Moioli, «*nella sua qualità di Direttore dei Lavori delle strutture: in struttura metallica ed in legno*», dà atto delle seguenti varanti in sede di esecuzione dell'opera (inizio lavori strutturali 5 giugno 2016, fine 20 ottobre 2016): «*Rispetto*

a quanto prescritto nei disegni esecutivi, durante i lavori sono state modificate le legature tra gli elementi verticali in legno. Con l'assenso del progettista Ing. Sebastiano Moioli, gli elementi verticali sono stati collegati tra loro tramite viti abbandonando il collegamento con fascette metalliche» (all. C doc. 23, memoria Munari).

Ne consegue che anche le predette contestazioni mosse nei confronti di Munari sono infondata in quanto a lui non imputabili.

iii) Mancata indicazione nel capitolato speciale d'appalto di dettagli sulle caratteristiche dei materiali e della loro messa in opera.

Agli atti del giudizio risultano i seguenti documenti redatti e a firma dall'arch. Munari: il capitolato speciale d'appalto; il computo metrico estimativo; l'elenco prezzi unitari.

Questo Collegio osserva che a prescindere da ogni valutazione sull'adeguatezza dei documenti redatti dall'arch. Munari, la contestazione mossa in proposito dalla Procura è generica soprattutto sotto il profilo del nesso di causalità tra eventuali lacune del capitolato speciale e l'evento dannoso del parziale crollo delle strutture lignee.

Ne consegue che la contestazione in parola deve essere rigettata in quanto non si ravvisa una efficienza causale tra l'eventuale incompletezza del capitolato speciale e il crollo parziale delle colonne lignee.

iv) Mancata allegazione al progetto esecutivo del "piano delle manutenzioni" delle colonne lignee.

In sede di discussione pubblica, il Pubblico ministero ha affermato che l'ulteriore documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza n.

6/2026 «*non vada a scalfire le argomentazioni e la prospettazione già formulata in citazione e nella requisitoria dell'udienza scorsa, ma che vada a confermare quelle che sono state le risultanze della consulenza affidata dalla Procura al consulente tecnico*». La Procura, quindi, anche dopo il supplemento di istruttoria ha insistito nella contestazione rivolta all'arch. Munari di non aver predisposto un piano delle manutenzioni delle colonne lignee.

Il perito della Procura afferma, sul piano generale, che il quadro normativo di riferimento sottolinea «*l'importanza e l'obbligatorietà di allegare al progetto esecutivo il "Piano di Manutenzione della parte strutturale dell'opera". Tale importante documento deve contenere le tempistiche, la pianificazione ed il programma delle azioni di controllo e manutenzione affinché nel tempo si mantenga il livello prestazionale e di efficienza dell'opera. I documenti che compongono il piano di manutenzione delle strutture, in analogia a quelli previsti dalla normativa sulle opere pubbliche (art.33 del DPR 207/2010 – art. 23.8 del D.lgs. 50/2016) sono in sintesi: MANUALE d'USO: contiene le informazioni necessarie a conoscere le modalità di fruizione del bene; vi si specificano, sulla base dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la tipologia dei guasti che possono influenzare la durabilità del bene e per i quali un intervento manutentivo potrebbe rappresentare l'allungamento della vita utile. MANUALE di MANUTENZIONE: si riferisce alle modalità di manutenzione delle parti più importanti dell'opera e rappresenta lo strumento con cui chi è chiamato a gestire il bene possa operare anche con un contratto di manutenzione programmata. PROGRAMMA di MANUTENZIONE:*

prevede per ogni unità tecnologica i controlli da effettuare, la periodicità e le risorse necessarie articolate nei sotto-programmi delle prestazioni, dei controlli e degli interventi. Il programma consente, a chi deve gestire il bene, di programmare le diverse attività di manutenzione in riferimento alla loro frequenza, ai costi orientativi e alle strategie di attivazione nel medio e lungo periodo» (pagg. 15 e 16 della perizia).

Con specifico riferimento al piano di manutenzione dell'opera "Cattedrale Vegetale", poi, il perito scrive che esso «*è relativo solo alle strutture di fondazione e non contempla né analizza le altre componenti dell'opera: parti lignee verticali etc. L'unico documento ufficiale dell'opera in possesso, riguardante il piano di manutenzione, contempla in modo superficiale: aree verdi, muri di confine, giochi e attrezzature da esterno; assolutamente non inerenti al progetto in questione e completamente fuori argomento. La considerazione è quella di un superficiale copia e incolla. Sicuramente, la mancanza di un piano di manutenzione dell'opera, contenente la valutazione dei relativi costi, non ha permesso all'Amministrazione Comunale di fare una scelta corretta rilevando il potenziale di eventuale antieconomicità della opera così come proposta*».

Questo Collegio ritiene fondata la contestazione nei termini che seguono.

Agli atti c'è un piano delle manutenzioni e quanto affermato dal perito è indice di un esame incompleto di quello depositato presso il Comune di Lodi, acquisito d'ufficio da questa Sezione con l'ordinanza istruttoria n. 6/2026. In particolare, questo Collegio rileva che il "piano delle manutenzioni" prodotto dalla Procura ed esaminato dal suo

perito non riproduce integralmente il documento sottoscritto dall'arch. Munari e ciò emerge da un suo semplice confronto con quello trasmesso dal Comune di Lodi in adempimento della richiamata ordinanza.

Da un confronto tra la documentazione prodotta dalla Procura e quella acquisita d'ufficio emerge *ictu oculi* che il documento completo del piano delle manutenzioni redatto dall'arch. Munari si compone di 11 pagine.

Come rilevato dal perito della Procura, nel manuale d'uso (a pag. 3) per "i giochi e ed attrezzature da giardino", l'arch. Munari prescrive la "pulizia e verifica della comparsa di ruggine". Tuttavia, nel documento integrale del piano delle manutenzioni è presente anche il "manuale di manutenzione" (pagg. 7 e 8) dove, con riferimento all'elemento di manutenzione "Aree Verdi", sono indicate le "strutture per la protezione dei muri di confine e per delimitare le aree di destinazione diversa" con l'indicazione della necessità di intervento di personale specializzato con dispositivi di sicurezza specificatamente indicati. Infine, a pag. 11 del piano delle manutenzioni, nella sezione "programma di manutenzione", con riferimento alle Aree verdi (distinte da "giochi e attrezzatura da esterno"), l'arch. Munari indica i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: "verifica e controllo liv. qual. e quant." con cadenza annuale. La ditta incaricata viene indicata in quella che gestisce le aree verdi.

Questo Collegio rileva che dall'esame del documento integrale acquisito d'ufficio, l'arch. Munari, nella veste di progettista

architettonico, ha redatto un piano delle manutenzioni dei complementi architettonici che, almeno *in prima facie*, appare completo nelle sue sezioni (ossia, il piano, il manuale d'uso e il manuale di manutenzioni).

Tuttavia, è fondata la contestazione della Procura laddove, richiamando la relazione peritale, rileva che manca un piano "adeguato" delle manutenzioni relative alle strutture lignee. Secondo il perito della Procura, l'inadeguatezza del piano emerge dal fatto che esso avrebbe dovuto indicare come intervento manutentivo la sostituzione dei pali di legno ogni due anni. A pag. 23 dell'elaborato peritale si legge: «*Si rileva e si evidenzia che il progetto Definitivo/Esecutivo risulta non consono e inaffidabile, non adeguato ed incompleto per poter definire, in pratica e secondo il regolamento di riferimento, l'esecuzione dell'opera stessa; inoltre la mancanza determinante del Piano di Manutenzione e della relativa Verifica tecnica ed economica con i criteri previsti nella progettazione avrebbe dato la possibilità ai Progettisti, al RUP e al Validatore, nelle persone degli Arch. Roberto Munari e Arch. Fabrizio Agostinis, di prevedere il notevole onere dovuto all'indispensabile controllo periodico delle strutture dell'opera in considerazione oltremodo che la medesima era aperta al pubblico con relativo indispensabile riferimento alla sicurezza. La mancanza del Piano di Manutenzione e della relativa quantificazione, con i criteri previsti nella progettazione, dovevano prevedere che ogni anno/due avrebbero dovuto essere sostituiti parte dei pali verticali per garantire la sicurezza della struttura con conseguente tutela dei passanti visitatori*».

Questo Collegio osserva che, tralasciata ogni considerazione in merito al fatto che la sostituzione delle strutture lignee ogni due anni potrebbe trasmodare dal concetto di attività di mera manutenzione, sicuramente va dato atto che manca il piano delle manutenzioni relative alla struttura lignea dell'opera (ossia, i pali in legno verticali che avrebbero dovuto fare da "scheletro" alla vegetazione), causa principale del parziale collassamento della c.d. cattedrale vegetale.

Dunque, questo Collegio accerta la mancata predisposizione del piano delle manutenzioni della parte strutturale dell'opera, mentre prende atto che il piano delle manutenzioni dei complementi architettonici è stato redatto in modo completo e sottoscritto dall'arch. Munari.

Accertata la mancanza del piano delle manutenzioni della struttura lignea, questo Collegio osserva che esso avrebbe dovuto essere predisposto dall'ing. Moioli giusto disciplinare d'incarico allegato alla determina dirigenziale n. 905 del 20.08.2015 per l'affidamento dell'attività di «*progettazione esecutiva delle fondazioni e dei montanti in legno per la fase B del progetto di realizzazione di una cattedrale vegetale di Giuliano Mauri nell'area ex-Sicc*».

All'articolo 2 del disciplinare di incarico facente parte integrante della determina di affidamento, sono specificate le attività esternalizzate: «*La progettazione esecutiva delle fondazioni e dei montanti in legno della Cattedrale Vegetale, comprende le attività di seguito specificate: - Relazione generale; - Elaborati grafici con i dettagli esecutivi delle fondazioni e dei montanti con i dispositivi di ancoraggio e di connessione fra i vari elementi;- Calcoli esecutivi e predisposizione documentazione per la denuncia all'organo*

*competente; - **Piano di manutenzione**; - Computo metrico estimativo delle fondazioni; - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici strutturali; - Studio delle sequenze delle lavorazioni; - Studio dei processi che consentono l'ottimizzazione dei tempi di realizzazione; - Studio dei principali elementi riguardanti la sicurezza delle maestranze*» (doc. 3.2 citazione indicato come documentazione trasmessa dal Segretario comunale).

L'ing. Moioli ha adempiuto parzialmente l'incarico affidatogli omettendo sicuramente di redigere il *Piano di manutenzione* della struttura lignea.

La Procura erariale, in ogni caso, contesta detto inadempimento all'arch. Munari anche nella veste di RUP e, in effetti, come già rilevato da questo Collegio in ragione del punto n. 4 della determina dirigenziale n. 905 del 20 agosto 2015, egli (nella veste di RUP) aveva il dovere di "*verificare*" ed "*attestare*" la "*regolare esecuzione della prestazione*" professionale da parte di Moioli che, invece, in violazione del disciplinare si era limitato a redigere solo il progetto strutturale e la relazione di calcolo (tra l'altro, riferita ad una cattedrale vegetale ubicata in un altro luogo).

Ne consegue che, con riferimento a questa condotta, la domanda attorea è fondata nella parte in cui contesta all'arch. Munari, nella veste di RUP, la mancata acquisizione del piano delle manutenzioni delle strutture lignee.

La circostanza che l'assenza di una adeguata manutenzione della struttura lignea fosse stata una delle concause del collassamento parziale della cattedrale vegetale è stata rilevata sia dal perito del

Comune di Lodi sia dal perito della Procura erariale e non è stata contestata dalla difesa dell'arch. Munari.

La violazione della regola di condotta esigibile in capo al Munari deve essere individuata negli obblighi di legge che gravano sul RUP (in particolare, il secondo comma dell'art. 10 del d.l.gs. n. 163/06 laddove stabilisce che «*Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi (….) alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti*») e nella determina di affidamento all'incarico all'ing. Moioli (in particolare, la determina dirigenziale n. 905 del 20 agosto 2015 di affidamento diretto all'ing. Moioli, specifica al punto n. 4 che Munari, nella veste di RUP, prima di procedere al "pagamento" del professionista esterno aveva il dovere di "*verificare*" ed "*attestare*" la "*regolare esecuzione della prestazione*" professionale da parte del professionista).

Come emerge dalla norma di legge testè richiamata anche quando, come nel caso di specie, viene accertata l'impossibilità di far fronte alla progettazione con il personale interno all'ente e, quindi, l'incarico di progettazione viene esternalizzato, ricade nella sfera di responsabilità del RUP l'obbligo di controllo e vigilanza sul lavoro svolto dal progettista esterno, assicurando il rispetto dei termini e degli obiettivi programmati. Ne consegue che il professionista esterno è responsabile degli errori, delle omissioni o delle carenze della progettazione imputabili a sua imperizia o negligenza professionale, mentre il RUP è responsabile in caso di omessa attività di controllo e vigilanza sull'operato del professionista esterno.

Lo sviamento dalla regola di condotta prevista dalla norma di legge richiamata è indice di una condotta colposa.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, l'articolo 1 della legge n. 20/94 (nella sua formulazione oggi vigente) precisa che «*costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili*».

Questo Collegio osserva che, nel caso di specie, il RUP ha manifestamente violato l'obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione dell'incarico affidato al professionista esterno laddove non ha rilevato che l'ing. Moioli aveva completamente omesso di predisporre il piano delle manutenzioni delle strutture lignee. In altri termini, nel caso in esame, la connotazione in termini di "gravità" della condotta colposa imputabile a Munari nella veste di RUP si desume dal semplice fatto che l'assenza di questo documento oggetto dell'incarico di progettazione esternalizzato avrebbe potuto essere rilevata con la mera diligenza del buon padre di famiglia, condotta sicuramente esigibile in capo all'arch. Munari, anche se questi non aveva specifiche competenze tecniche per la redazione del progetto strutturale.

In conclusione, ad avviso di questo Collegio, la carenza progettuale è causa efficiente del danno erariale ipotizzato dalla Procura (ossia, il danno per opera "inutile") ma detta causa può essere imputata al convenuto limitatamente alla parte in cui, nella veste di RUP, non aveva verificato che l'ing. Moioli avesse predisposto il piano delle manutenzioni della struttura (ossia, delle colonne lignee) con la

relativa quantificazione dei costi.

3. Quantificazione del danno.

La Procura quantifica complessivamente il danno in € 229.144,85 (di cui € 103.644,85 in favore della Città di Lodi ed € 125.500,00 in favore di Regione Lombardia), incrementato di rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, nelle misure di legge.

La difesa di Munari eccependo che la demolizione dell'opera è avvenuta per mera scelta politica in quanto non tutte le colonne lignee erano ammalorate, indirettamente, contesta l'identificazione dell'intero danno con il costo complessivo dell'opera.

Questo Collegio osserva che l'eccezione è generica e priva di pregio in quanto non viene puntualmente contestata la perizia redatta per conto del Comune di Lodi nella parte in cui dava atto del rischio di crollo, né quantifica i costi di ripristino delle parti ammalorate e i costi di costanti manutenzioni (che sin dall'origine non erano stati quantificati).

Detto ciò, in merito alla quantificazione del danno complessivo subito dalle Amministrazioni danneggiate, con specifico riferimento al contributo causale di Munari, in ragione di tutte le condotte illecite contestate in sede di citazione, la Procura erariale gli imputa una quota danno pari al 70%.

Questo Collegio osserva che, alla luce di quanto sin qui detto, le condotte contestate all'arch. Munari sono solo in parte imputabili a quest'ultimo, essendo l'evento dannoso ascrivibile alle condotte tenute da altri soggetti che hanno preso parte all'*iter* procedimentale ed

esecutivo dell'opera. Dunque, la richiesta di condanna formulata dalla Procura erariale deve essere accolta nei confronti dell'arch. Munari nella misura del 10% del complessivo danno accertato, ossia nella misura di € 22.914,48.

Stante l'imputabilità della condotta a titolo di colpa grave, si pone la questione ermeneutica relativa all'applicazione del novellato art. 1, comma 1 *octies*, della l. n. 20/94. In particolare, ai fini dell'individuazione della misura dell'oggetto della condanna da porre a carico al convenuto dopo che ne sia stata accertata la sua responsabilità in quota parte, influisce la sopravvenuta previsione dell'art. 1 *octies* della L. n. 20/1994 come introdotto dalla L. n. 1/2026, secondo cui «*salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio*».

In ragione di espressa disposizione normativa, questa norma è immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti (disposizione transitoria introdotta con l'art. 6 della stessa legge).

Come già ricordato da questa Sezione, «*si tratta di un potere di riduzione*

obbligatorio, che comporta nella specie l'addebito, in capo al convenuto di un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato» (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 135 del 2 settembre 2026).

In una precedente pronuncia, sempre questa Sezione ha affermato che il nuovo quadro normativo non appare pienamente aderente "a plurimi principi espressi nella Costituzione" e, quindi, ha rimesso alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 L. cost. n. 1/1948 e dell'art. 23 L. n. 87/1953, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative sopra richiamate (C. conti, sez. giur. Lombardia, ordinanza del 27 agosto 2026 n. 25, nonché analoghe rimessioni sono state disposte da Sez. II App. 15 nn. 87 e 108/2026; Sez. Toscana n. 110/2026; Sez. Piemonte n. 109/2026).

L'atteso pronunciamento della Consulta risulta pregiudiziale alla condanna al *quantum* nel presente giudizio.

E' stato, altresì, precisato che «*nel processo contabile, alla luce anche dei più recenti orientamenti dell'organo nomofilattico (cfr. SS.RR. nn. 4 e 13/2021), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale o comunitaria di una norma*» rilevante ai fini della decisione anche quando la questione di legittimità è stata sollevata in un diverso giudizio (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 135 del 2 settembre 2026). Ne consegue che questo Collegio accertata la responsabilità erariale di MUNARI Roberto per aver contribuito con una condotta gravemente colposa nella misura di del 10% del complessivo danno accertato (ossia, nella misura di € 22.914,48), sospende il giudizio sulla condanna al *quantum* del danno

erariale sino all'esito della pronuncia della Corte costituzionale.

4. Liquidazione delle spese legali e di giudizio.

La pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di AGOSTINIS Fabrizio determina la liquidazione, a carico dell'amministrazione di appartenenza, degli onorari e diritti lui spettanti per la difesa nel giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.g.c.. in applicazione delle tabelle di legge, diritti ed onorari sono liquidati in dispositivo.

Per il convenuto MUNARI Roberto spese al definitivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando:

A) Respinge la domanda attorea nei confronti di AGOSTINIS Fabrizio.

B) Accerta la responsabilità erariale per colpa grave di MUNARI Roberto (C.F. MNRRRT68B19E648O) nella misura del 10%.

C) Sospende il giudizio sulla condanna al *quantum* del danno erariale sino all'esito della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'artt. 1, comma 1 *octies* della L. 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotto dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, nonché dell'art.6 della L. 7 gennaio 2026 n.1.

D) Liquida in favore di AGOSTINIS Fabrizio (C.F. GSTFRZ62H03H501Q), a titolo di diritti ed onorari, la complessiva somma di euro 5.900,00 (tremilanovecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, ponendola a carico del Comune di Lodi.

E) Spese di giudizio a carico di MUNARI Roberto al definitivo.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 15 luglio e del 7 settembre 2026.

L'estensore Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis) (dott. Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 09.09.2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

Firmato digitalmente